

territorio promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Associazione nazionale ciclo, motociclo ed accessori (ANCMA) che preveda incentivi economici per l'acquisto di ciclomotori della classe Euro 2, quelli cioè a bassissimo consumo ed inquinamento, con consumi uguali o inferiori a 2,3 litri per cento chilometri.

**7-bis. 01.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 7-ter. — (Incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati a carbone o a gasolio). — 1. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica anche agli interventi che riguardano la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati a carbone o a gasolio con altri a minore impatto ambientale, in particolare quelli a metano o che utilizzino fonti rinnovabili di energia.

**7-bis. 02.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion.

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 7-ter. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del testo unico delle disposizioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano anche ai tabacchi lavorati.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione presente articolo, valutati in 5,2 milioni di euro in ragione annua, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2001, in materia di ricognizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

**7-bis. 03.** Lettieri, Pistone, Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto.

ART. 16-sexies.

(Contributo straordinario al CONI).

Sopprimerlo.

**16-sexies. 1.** Sergio Rossi, Cè.

*Dopo l'articolo 16-sexies, aggiungere il seguente:*

ART. 16-septies. — 1. All'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della Fiera di Bologna » e la parola: « rispettivamente » è soppressa.

**16-sexies. 01.** Grandi, Benvenuto.

(A.C. 2278 — Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI  
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2278 – Sezione 6)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE DI MERITO

## PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

## PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Lion, 2.1, 3.1, 4.1 e 5.2 Grandi, 5.4 e 5.5 Molinari, 5-*quater*.01 Guido Giuseppe Rossi, 7-*bis*.01 e 7-*bis*.02 Vigni, 7-*bis*.03 Lettieri, 16-*quinquies*.3 Marras, 17-*bis*.1 e 17-*bis*.2 Sergio Rossi, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

## NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n.1.

**(A.C. 2278 – Sezione 7)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge in esame modifica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualificando il combustibile derivato da rifiuti - anche a seguito dell'approvazione in sede comunitaria della modifica del catalogo europeo dei rifiuti - come rifiuto speciale e non più assimilato a rifiuto urbano;

da tale modifica scaturirà un naturale processo di privatizzazione del settore della produzione di combustibile da rifiuti urbani, che avrà come conseguenza la sottrazione di gettito ai comuni,

impegna il Governo

a quantificare il mancato introito nelle casse dei comuni e a disporre adeguate misure finanziarie di compensazione nei confronti dei comuni al fine di garantire loro il mantenimento del gettito.

9/2278/1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

La Camera,

premesso che:

a causa dell'andamento del gioco del lotto negli anni 2000 e 2001 si è riscontrato un notevole calo di gettito erariale rispetto all'anno 1999;

nella categoria dei tabaccai e degli altri ricevitori del lotto c'è malcontento per la decurtazione dell'aggio dal 10 all'8 per cento a decorrere dall'anno 2000;

la diminuzione degli incassi si è verificata in coincidenza con l'avvenuta riduzione del margine per gli operatori finali;

il frazionamento della raccolta individuale è derivato dal progressivo incremento della rete di raccolta;

impegna il Governo

a sperimentare nei confronti della categoria dei tabaccai e degli altri ricevitori del lotto provvedimenti di incremento della percentuale di aggio riconosciuta sulla raccolta, subordinandoli alla crescita della raccolta complessiva del gioco.

9/2278/2. Patria.

La Camera,

premessi che:

a causa dell'andamento del gioco del lotto negli anni 2000 e 2001 si è riscontrato un notevole calo di gettito erariale rispetto all'anno 1999;

nella categoria dei tabaccai del lotto c'è malcontento per la decurtazione dell'aggio dal 10 all'8 per cento a decorrere dall'anno 2000;

la diminuzione degli incassi si è verificata in coincidenza con l'avvenuta riduzione del margine per gli operatori finali;

il frazionamento della raccolta individuale è derivato dal progressivo incremento della rete di raccolta;

impegna il Governo

a sperimentare nei confronti della categoria dei tabaccai provvedimenti di incremento della percentuale di aggio riconosciuta sulla raccolta del lotto, subordinandoli alla crescita della raccolta complessiva del gioco.

9/2278/3. Benvenuto, Nicola Rossi.

La Camera,

premessi che:

il comma 1, lettera *d*), dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) introduce un comma aggiuntivo all'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;

al fine di scongiurare il verificarsi di un contenzioso, che avrebbe conseguenze negative sulla funzionalità dell'amministrazione, il citato articolo 10 prevede che i comuni disciplinino misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta sulla pubblicità, che tendano a favorire l'emersione

volontaria dell'abusivismo, anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili;

tra i fenomeni abusivi vanno annoverate anche le affissioni di manifesti politici, effettuate fino al 13 maggio 2001, in violazione dell'articolo 8 ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, a proposito delle quali si segnala lo stato non univoco della normativa e della prassi applicativa dei comuni,

impegna il Governo

in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina in materia di pubblicità, anche in sede di esame parlamentare del decreto-legge, e della complessiva finalità delle disposizioni volte a introdurre agevolazioni in materia, ad assumere corrispondenti iniziative relativamente ai manifesti politici ed in particolare:

ad assumere le iniziative necessarie per sanare le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 13 maggio 2001, in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili;

a disporre che a tali violazioni non si applichino le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

9/2278/4. (Nuova formulazione). Martinnelli, Sergio Rossi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame, recante disposizioni in materia di scommesse ippiche e sportive, prevede finalmente una soluzione al problema dell'eccessiva onerosità dei « minimi garantiti » che i concessionari devono versare allo

Stato sulla base di un volume di scommesse presunto, risultato poi assai lontano dalla realtà;

il problema, giunto oggi ad una soluzione di legge, è stato sollevato sin dall'ottobre del 2000 dai concessionari e il loro debito nei confronti dell'erario si è accresciuto, nei sedici mesi trascorsi, di almeno un terzo;

il restringimento del volume di raccolta globale delle scommesse e l'incertezza sulle effettive intenzioni dell'amministrazione hanno gettato il settore in una crisi economico-finanziaria profonda, con possibili pesanti ripercussioni sull'erario che, in caso di dissesto dei concessionari, sconterebbe una diminuzione delle entrate tributarie derivanti dall'imposta sostitutiva,

impegna il Governo

a provvedere all'emanazione del decreto interdirigenziale di ridefinizione dei corrispettivi di cui al comma 1 dell'articolo 8 perentoriamente entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

a tenere conto, nella definizione delle somme pregresse da versare da parte dei concessionari, di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, del fatto che debito ed interessi si sono accresciuti anche per la lentezza con cui l'amministrazione ha dato risposta agli avvertimenti dei concessionari.

9/2278/5. Vitali, Marras, Arnoldi.

La Camera,

dopo aver approvato la conversione in legge del decreto-legge n. 452 del 28 dicembre 2001, così come modificato al Senato della Repubblica;

visto l'articolo 17-ter, inserito appunto con emendamento approvato dal

Senato della Repubblica, dove si assegna all'associazione film festival della montagna di Trento il contributo di 350 mila euro, previsto dalla finanziaria per il 2002;

visto che la finanziaria prevedeva un accantonamento per le celebrazioni dell'« Anno internazionale della montagna », poi soppresso per motivi di finanza pubblica;

evidenziato che il 2002 è stato proclamato dall'O.N.U. come « Anno internazionale della montagna »;

visto che nell'ambito della compagine governativa si è più volte richiamata la necessità di riformare la legge n. 97 del 1994 sulle zone montane, in considerazione dell'esigenza di rilanciare la montagna italiana sotto il profilo dello sviluppo economico evitando di intervenire mediante il semplice trasferimento delle risorse;

visti i risultati positivi ottenuti dagli atleti dello sci nordico e dello sci alpino alle recenti olimpiadi, nonostante la situazione di crisi in Italia degli sport invernali in genere;

impegna il Governo

a) ad appostare quanto prima idonee risorse per la partecipazione italiana alle celebrazioni dell'« Anno internazionale della montagna »;

b) a sostenere e/o promuovere i progetti, esistenti o da realizzarsi, riservati ai giovani atleti degli sport invernali, volti ad incentivare tale pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica, allo scopo di poter finalmente conciliare la pratica agonistica di una o più discipline degli sport invernali con la frequenza scolastica.

9/2278/6. (Ulteriore formulazione). Arnoldi, Zanetta, Marras, Vitali, Polledri, Vascon, Sanza, Tarditi, Olivieri.

La Camera,

considerato che

l'articolo 16-*quinquies* provvede ad avviare il riordino del servizio nazionale della riscossione dei tributi per conto dello Stato, prevedendo nel frattempo l'erogazione di una indennità di presidio per l'anno 2002;

i concessionari ed i commissari governativi delegati con ambito provinciale di riferimento in zone con reddito inferiore alla media nazionale o in territori insulari o con scarsa densità demografica hanno da tempo segnalato la difficoltà ad operare con adeguate remunerazioni del servizio, in considerazione dei maggiori costi di gestione;

impegna il Governo

a prevedere per i soggetti indicati l'erogazione di una indennità di presidio elevata del 15 per cento per i concessionari e del 30 per cento in favore dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, ove si registri una densità demografica inferiore a 120 abitanti per chilometro quadrato, nonché un valore aggiunto pro capite, al costo dei fattori, inferiore a 18.000 euro sulla base delle più recenti rilevazioni Istat.

9/2278/7. Marras, Vitali, Arnoldi.

La Camera,

visto che nell'articolo 16-*sexies* del disegno di legge n. 2278 recante « contributo straordinario al CONI » è previsto un ingente finanziamento all'ente, il quale da alcuni anni versa in una crisi finanziaria di grandi dimensioni e che tale finanziamento prescinde la necessaria e preventiva verifica dei motivi che hanno indotto il disavanzo ormai strutturale;

visto che il mondo sportivo è un mondo complesso e variegato nel quale operano, da una parte soggetti *for profit* che già attingono dal mercato ingenti risorse finanziarie — ad esempio le società

di calcio di serie A o di altri sport — dall'altra una grande quantità di soggetti *non profit* che svolgono attività prevalentemente sociale e che vivono quasi esclusivamente di scarsi finanziamenti pubblici.

Una parte di questi soggetti, per altro, opera fuori dall'organizzazione del CONI,

impegna il Governo

affinché

1) finalizzi questo finanziamento alla attività dilettantistica del CONI;

2) vincoli una percentuale non simbolica del finanziamento a progetti sociali legati allo sport;

3) predisponga un ulteriore provvedimento a favore dell'attività sportiva dilettantistica esterna al CONI.

9/2278/8. Lolli, Mosella.

La Camera,

considerato l'andamento del gioco del lotto negli anni 2000 e 2001;

constatato il notevole calo di gettito erariale rispetto all'anno 1999;

preso atto del malcontento esistente nella categoria dei tabaccai per la decurtazione dell'aggio dal 10 all'8 per cento a decorrere dall'anno 2000;

verificata la coincidenza della diminuzione degli incassi con l'avvenuta riduzione del margine per gli operatori finali;

valutato altresì il frazionamento della raccolta individuale derivante dal progressivo incremento della rete di raccolta;

impegna il Governo

a sperimentare nei confronti della categoria dei tabaccai provvedimenti di incremento della percentuale di aggio riconosciuta sulla raccolta del lotto subordinandoli alla crescita dalla raccolta complessiva del gioco.

9/2278/9. Antonio Pepe.

La Camera,

premessi che:

nella discussione per la conversione in legge del decreto-legge n. 452 del 2001 si è riconosciuta la necessità di rendere strutturali e definitive le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali;

la proroga delle suddette agevolazioni solo fino al 30 giugno 2002 è dovuta alla necessità di reperire risorse finanziarie per la relativa copertura;

vi è la necessità di dare certezza e continuità dell'erogazione delle agevolazioni ai cittadini che vivono nelle zone interessate al fine di evitare una evidente, altrimenti, iniquità

impegna il Governo

ad adoperarsi per reperire le idonee risorse finanziarie nella prospettiva di rendere strutturali e definitive le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali così come previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001 convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

9/2278/10. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Olivieri, Ventura, Grandi, Bressa, Sandi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2278, di conversione del decreto-legge n. 452 del 2001;

considerato che il provvedimento reca alcune disposizioni in materia di giustizia tributaria;

tenuto conto che, in particolare, l'articolo 16-ter consente agli spedizionieri doganali di assistere i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie, sia pure limitatamente ai tributi di competenza dell'agenzia delle dogane;

rilevato che da tempo è emersa l'esigenza di provvedere ad un organico intervento di riordino della disciplina del contenzioso tributario e che, a tal fine, erano state costituite, presso l'amministrazione delle finanze, apposite commissioni incaricate di elaborare alcune proposte di modifica alla normativa vigente;

tenuto conto che, nell'ambito della suddetta riforma, uno dei problemi che attendono una adeguata soluzione attiene alla individuazione delle categorie professionali abilitate all'assistenza tecnica dei contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie, stante l'esistenza di palesi contraddizioni nella disciplina vigente;

considerato che, a quest'ultimo riguardo, particolare rilievo assume la condizione del consulenti del lavoro, ai quali è consentita la rappresentanza dei contribuenti esclusivamente per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi del sostituto di imposta relativi alle medesime ritenute;

tenuto conto che la limitazione dell'ambito di intervento dei consulenti del lavoro non appare più giustificato, in primo luogo in ragione della competenza tecnica e professionale richiesta in materia fiscale ai consulenti stessi ai fini dell'iscrizione al relativo albo e, in secondo luogo, per il fatto che la disciplina vigente non contempla analoghe limitazioni con riferimento ad altre categorie di lavoratori autonomi, sebbene in qualche caso si tratti di soggetti che non possiedono gli stessi requisiti di competenza ed esperienza dei consulenti del lavoro;

rilevata, pertanto, l'opportunità di abilitare i consulenti del lavoro, al pari degli avvocati, dei commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica dei contribuenti con riguardo a tutte le materie di competenza delle commissioni tributarie,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee a risolvere quanto prima il problema segnalato nei

termini sopra prospettati, valutando in particolare l'opportunità di inserire, eventualmente già nell'ambito del testo del disegno di legge recante delega per la riforma del sistema fiscale statale, le opportune modificazioni al testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al fine di rimuovere una ingiustificata penalizzazione ai danni dei consulenti del lavoro per quanto attiene all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica dei contribuenti davanti alle commissioni tributarie.

9/2278/11. Leo.

La Camera,

premesso che:

in sede di conversione del decreto-legge n. 452 del 2001 è stata sottolineata la necessità di prorogare o rendere definitiva l'agevolazione su gasolio e Gpl per il riscaldamento prevista per i territori di montagna;

tale agevolazione ha carattere provvisorio per motivi di copertura finanziaria;

tale misura ha sortito effetti positivi trovando ampio favore nelle zone interessate;

impegna il Governo

ad adoperarsi per reperire le risorse finanziarie necessarie così come previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001.

9/2278/12. *(Testo così modificato nel corso della seduta)*. Caparini, Parolo, Guido Rossi, Cè.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene all'articolo 15-*quater* le norme relative alla determinazione del cambio del franco svizzero in euro che i residenti di Cam-

pione d'Italia dovranno applicare ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

l'introduzione dell'euro comporta la modifica dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel senso che i redditi prodotti in franchi svizzeri devono essere computati in euro;

considerato che:

il tasso convenzionale di cambio, che il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce ogni tre anni, in base anche alla variazione dei prezzi al consumo delle zone limitrofe, per logica dovrà seguire gli stessi criteri anche se correlato all'euro;

nell'articolo recante la copertura finanziaria del provvedimento l'applicazione del suddetto tasso comporterà un onere per il bilancio dello Stato pari a circa 5 milioni di euro;

impegna il Governo

a determinare il tasso convenzionale di cambio in modo da ridurre al minimo l'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato, affinché i contribuenti residenti in Campione d'Italia abbiano le garanzie precedentemente accordate, ma non un ulteriore vantaggio fiscale, non correlato all'introduzione della moneta unica europea in Italia.

9/2278/13. Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

in occasione dell'approvazione del provvedimento in questione al Senato è stato approvato un emendamento che ha inserito l'articolo 17-*ter*, contenente un finanziamento pari a 350 mila euro a favore dell'associazione festival internazionale « Città di Trento » con sede a Trento;

considerato che:

la città di Trento, in qualità di provincia autonoma, gode di un'autonomia

fiscale, che consente una disponibilità di risorse superiore rispetto alle città « ordinarie »;

impegna il Governo

a riconsiderare in futuro l'opportunità di destinare risorse finanziarie gravanti sul bilancio dello Stato per finanziare manifestazioni organizzate da enti locali privilegiati nelle loro economie di bilancio dall'applicazione degli statuti speciali.

9/2278/**14**. Dario Galli, Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 1 si proroga ulteriormente l'applicazione dell'aliquota agevolata sulla emulsione di acqua e gasolio, il cosiddetto « GECAM », ritenuto poco inquinante;

l'agevolazione è giustificata dall'obiettivo di incrementare la produzione ed il consumo di tale carburante, usato soprattutto nel trasporto pubblico;

il GECAM è prodotto ancora in regime di monopolio, ciò è in contrasto con la volontà di incrementarne la produzione ed il consumo e, pertanto, le agevolazioni concesse risultano un vantaggio accordato all'unico produttore, se alle stesse non corrisponderà una effettiva e concreta riduzione del prezzo al consumo;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti affinché la produzione e commercializzazione del prodotto sia effettuata in concorrenza da più operatori economici;

a sottoporre il GECAM prodotto a certificazione da parte di un ente indipendente ed autorevole nel settore, al fine di comprovarne l'effettivo minore inquinamento.

9/2278/**15**. Polledri, Vascon, Martinelli, Didonè.

La Camera,

premesso che:

a causa dell'andamento del gioco del lotto negli anni 2000 e 2001 si è riscontrato un notevole calo di gettito erariale rispetto all'anno 1999;

nella categoria dei tabaccai del lotto vi è malcontento per la decurtazione dell'aggio dal 10 all'8 per cento a decorrere dall'anno 2000;

la diminuzione degli incassi si è verificata in coincidenza con l'avvenuta riduzione del margine per gli operatori finali;

il frazionamento della raccolta individuale è derivato dal progressivo incremento della rete di raccolta;

impegna il Governo

a sperimentare nei confronti della categoria dei tabaccai provvedimenti di incremento della percentuale di aggio riconosciuta sulla raccolta del lotto, subordinandoli alla crescita della raccolta complessiva del gioco.

9/2278/**16**. Ruggeri, Ruggieri.

